

□

ISTITUTO DI PSICOTERAPIA ANALITICA (IPA)

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA ad ORIENTAMENTO PSICOANALITICO INTERPERSONALE

La Scuola di Specializzazione è diretta alla formazione di psicoterapeuti di orientamento psicoanalitico interpersonale mediante l'organizzazione di corsi post-universitari in conformità alle norme di cui all'Art. 17 comma 96 della legge 15 Maggio 1997, N.127, e del relativo regolamento di attuazione emanato con decreto del Ministro dell'Università in data 11' Dicembre 1998 N. 509, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.37 del 15 febbraio 1999, e svolge la propria attività didattica e formativa secondo le norme di cui al presente Regolamento.

ART. 1.- ACCESSO ALLA FORMAZIONE

1.1 Requisiti soggettivi

Possono accedere alla Scuola di specializzazione dell'IPA coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- la laurea in medicina o in psicologia e l'iscrizione ai rispettivi albi, o ogni altro titolo che in base alla legislazione vigente all'atto della presentazione della domanda consenta di accedere alle scuole di specializzazione in psicoterapia
- laureati non abilitati all'esercizio della professione possono essere ammessi a condizione che il titolo di abilitazione sia conseguito nella prima sessione utile successiva all'inizio effettivo del corso;
- motivazione alla formazione psicoanalitica di orientamento interpersonale, valutata mediante colloquio con due membri delegati del Consiglio dei Docenti

1.2. Richiesta di iscrizione.

Coloro che, essendo in possesso dei requisiti di cui all'Art. 1.1, desiderano iscriversi alla Scuola devono presentare domanda al Direttore della Scuola, allegando i documenti comprovanti l'esistenza dei suddetti requisiti, un curriculum professionale e una breve autopresentazione

Il Consiglio dei Docenti delibera sull'ammissione degli aspiranti allievi; in una sessione specificatamente dedicata. Qualora il numero degli aspiranti allievi sia superiore al numero dei posti disponibili fissato per anno verrà formata una graduatoria secondo la data di presentazione delle domande, o quando ciò non sia possibile, per estrazione a sorte.

Gli esclusi avranno diritto di precedenza per l'ammissione ai corsi dell'anno successivo.

L'avvenuta ammissione è comunicata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento dal Direttore. Nella comunicazione sarà indicata la data di decorrenza dell'ammissione, che costituisce anche la data di riferimento per l'eventuale esclusione per decadenza dell'allievo.

Entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione l'allievo dovrà presentarsi presso la segreteria della Scuola per effettuare l'iscrizione, approvando e sottoscrivendo espressamente il presente Regolamento, di cui ne tratterà copia. In tale occasione, verrà consegnata all'allievo l'elenco degli analisti didatti tra i quali egli potrà scegliere quello con cui effettuerà la propria analisi didattica personale curricolare. La scelta viene effettuata su un modulo appositamente predisposto. In subordine, sul medesimo modulo l'allievo potrà richiedere che il nominativo venga indicato dalla Scuola. In tal caso, la scelta verrà effettuata dal Consiglio dei Docenti con meccanismo a rotazione. La scelta dell'analista didatta va effettuata entro il giorno precedente all'inizio delle lezioni.

1.3. Modalità di Selezione.

L'ammissione dell'aspirante allievo è valutata da una Commissione di Selezione nominata appositamente dal Consiglio dei Docenti e composta da tre soci analisti estratti a sorte dall'elenco dei soci analisti didatti dell'Istituto. Il candidato deve effettuare almeno un colloquio con ogni membro della Commissione. Al termine dei colloqui ciascun membro della Commissione invierà al Consiglio dei Didatti una relazione delle proprie valutazioni e proposte.

Nel caso in cui la domanda non ottenga il parere favorevole di almeno due membri della Commissione l'aspirante allievo non potrà ripresentare la domanda prima che siano trascorsi due anni dalla presentazione della precedente. Qualora anche in questo caso non ottenga il parere favorevole della Commissione non potrà più chiedere l'ammissione alla Scuola.

ART. 2. ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA

La Scuola di specializzazione organizza la propria attività direttamente presso la propria sede in Firenze. Le attività didattiche potranno svolgersi anche in altre sedi. Gli organi della Scuola sono il Consiglio dei Docenti, il Comitato Scientifico e i Docenti.

2.1. Il Consiglio dei Docenti

Il Consiglio dei Docenti è composto dai docenti interni (vedi paragrafo successivo 2.3.) dei Corsi previsti dal piano di studi ministeriale. Possono essere invitati a singole sessioni, se del caso, anche i docenti esterni (vedi paragrafo successivo 2.3.)

Il Consiglio dei Docenti delibera a maggioranza dei suoi membri. In caso di parità prevale il voto del Direttore della Scuola.

Il Consiglio dei Docenti ha il compito di coordinare l'attività didattica. Il Direttore e/o il Vicedirettore sono incaricati di rendere esecutive le delibere del Consiglio e di provvedere a quanto necessario per il buon andamento della Scuola.

In particolare, il Consiglio dei Docenti:

- predispone, tenuto conto delle proposte dei docenti interni ed esterni, i programmi

didattici (corsi, seminari, gruppi di studio, gruppi di casistica clinica) del primo e del secondo biennio almeno quattro mesi prima di ciascun anno accademico e nomina i relativi docenti, incaricando, eventualmente, per alcuni corsi docenti esterni qualificati;

- cura la pubblicazione, a uso interno, dei programmi specifici dei singoli corsi e/o delle diverse attività formative {corsi, seminari, ecc.) previste per l'A.A. entrante;
- riceve le domande di ammissione alla Scuola di specializzazione;
- nomina, per estrazione a sorte, i membri delle Commissioni di Selezione di cui all'Art.1.3;
- delibera, in base alle decisioni della Commissione di Selezione, l'ammissione alla Scuola di specializzazione di nuovi allievi;
- propone al Consiglio direttivo dell'IPA, alle condizioni e nei modi previsti dall'Art.5, l'esclusione o la decadenza degli allievi;
- fissa le date delle sessioni d'esame e nomina le commissioni relative che saranno composte dal docente del corso e da uno (due) altri docenti;

- fissa le date delle sessioni di discussione delle dissertazioni finali (almeno due per ogni anno accademico) e nomina la commissione relativa, che sarà composta dal Direttore e da almeno altri 6 docenti, che possono essere scelti anche tra i docenti esterni.
- nomina, su indicazione del candidato, il relatore per la discussione della dissertazione finale
- predispone, per ciascun allievo, un libretto di formazione su cui registrare l'attività di formazione personale, il tirocinio clinico, la frequenza ai corsi e gli esami sostenuti, annuali e finali;
- invia al termine di ogni anno accademico al Comitato Scientifico una relazione sull'attività scientifica e didattica svolta e un programma per l'anno successivo
- nomina il controrelatore per la discussione della dissertazione finale.

Il Consiglio dei Docenti è convocato e presieduto dal Direttore almeno tre volte all'anno e ogni qual volta ne facciano richiesta il 50% dei membri. Il Consiglio decide a maggioranza dei suoi membri. In caso di parità prevale il voto del Direttore.

2.2. Il Comitato scientifico

Il Comitato Scientifico della Scuola è costituito dai seguenti tre membri:

- Un Docente Universitario nelle discipline indicate all'art.8, comma 3 del D.M. 11 dicembre 1998, n.509 che non insegna nella Scuola
- Il Direttore della Scuola
- Un membro nominato dal Consiglio dei Docenti della Scuola

2.3. I Docenti della Scuola

I docenti della Scuola sono rappresentati dai docenti interni e docenti esterni. I docenti interni vengono nominati tra gli analisti didatti soci dell'Istituto; i docenti esterni vengono nominati tra i soci della Società Italiana di Psicoanalisi Interpersonale, tra professionisti psicoterapeuti di riconosciuta esperienza e tra docenti e ricercatori delle università italiane e straniere di specifica qualificazione. Le modalità di reclutamento dei docenti esterni sono stabilite dal

Consiglio dei Docenti e recepite dal Consiglio Direttivo dell'IPA. L'ammontare, i termini e le modalità di pagamento dei compensi dei docenti sono fissati dal Consiglio direttivo dell'Istituto.

ART.3. QUOTE DI ISCRIZIONE

Ogni allievo è tenuto al pagamento della quota di iscrizione annuale alla Scuola di Specializzazione. L'ammontare, i termini e le modalità di pagamento della quota per l'anno accademico in corso sono fissate di anno in anno dal Consiglio Direttivo. L'ammontare, i termini e le modalità di pagamento della quota vengono resi noti al momento dell'iscrizione. Le quote annuali di iscrizione rimangono fisse per i 4 anni di corso, fatte salve le rivalutazioni ISTAT annuali.

ART. 4. ORDINAMENTO DIDATTICO

4.1. Generalità

La Scuola di Specializzazione ha durata quadriennale, è suddivisa in due bienni e prevede da parte dell'allievo:

- lo svolgimento di una analisi personale
- lo svolgimento di un'analisi di gruppo
- la supervisione in piccoli gruppi di casi clinici seguiti in tirocinio; l'allievo che lo richieda non sarà inserito nei gruppi di supervisione condotti dal proprio analista personale
- la frequenza obbligatoria (almeno il 75% delle ore complessive di ciascun corso) ai corsi delle materie di insegnamento e alla totalità delle attività seminariali;
- un tirocinio clinico in strutture pubbliche o private convenzionate con la Scuola di specializzazione;
- il superamento degli esami e delle prove previste dal presente Regolamento; l'allievo non può sostenere l'esame con il proprio analista personale, eventualmente titolare di corsi e docenze previste dal piano di studio; il calendario dei corsi e dei seminari viene esposto in bacheca nei giorni subito precedenti all'inizio dell' A.A., mentre i programmi dei corsi vengono esposti nel sito web della Scuola parimenti entro l'inizio dell' A.A.

4.2. Primo biennio.

Nel primo biennio l'allievo sosterrà una formazione teorica e pratica per complessive cinquecento ore per anno, segnatamente:

- a svolgere una analisi personale di durata non inferiore a 80 ore/anno con un analista didatta dell'IPA. L'allievo, al termine di primo biennio accademico alla Scuola, è tenuto a presentare al Consiglio dei Docenti l'attestazione del numero di ore di analisi effettuato, la data di inizio della stessa e la sua eventuale interruzione; l'allievo depositerà l'attestazione presso la segreteria della Scuola che provvederà ad inserirla nel fascicolo formativo personale dell'allievo;
- ad effettuare un tirocinio clinico della durata di almeno 100 ore/anno presso una struttura pubblica e/o privata, convenzionata con la Scuola di specializzazione;
- a frequentare tutti i corsi di insegnamento previsti dal Piano di studio;
- a superare i relativi esami, al termine di ciascun corso;
- a svolgere almeno il 75% delle sessioni quindicinali di supervisione di casi clinici in gruppo;
- a frequentare le sessioni settimanali di gruppoanalisi;
- a frequentare i quattro seminari residenziali del biennio;

4.3. Secondo biennio.

Per sostenere gli esami relativi ai corsi del secondo biennio l'allievo deve avere superato tutti quelli previsti al primo biennio.

Nel secondo biennio l'allievo è tenuto a sostenere una formazione teorica e pratica per complessive 500 ore per anno, e segnatamente:

- a svolgere una analisi personale di durata non inferiore a 80 ore/anno con un analista didatta dell'IPA. L'allievo, al termine di secondo biennio accademico alla Scuola, è tenuto a presentare al Consiglio dei Docenti l'attestazione del numero di ore di analisi effettuato e la sua eventuale interruzione; l'allievo depositerà l'attestazione presso la segreteria della Scuola che provvederà ad inserirla nel fascicolo formativo personale dell'allievo;
- a effettuare un tirocinio clinico della durata di almeno cento ore/anno presso una struttura pubblica o privata, convenzionata con la Scuola di specializzazione;
- a frequentare i corsi di insegnamento previsti dal Piano di studi nel secondo biennio;

- a superare i relativi esami, al termine di ciascun corso;
- a svolgere almeno il 75% delle sessioni quindicinali di supervisione di casi clinici in gruppo
 - a frequentare le sessioni settimanali di gruppoanalisi .
 - a frequentare i quattro seminari residenziali del biennio

4.4. Dissertazione finale

Al fine del conseguimento del Diploma finale l'allievo è tenuto a superare con profitto tutti gli esami previsti nel quadriennio nel piano di studio e a discutere una dissertazione finale sotto la supervisione di un relatore scelto da lui medesimo e nominato dal Collegio dei Docenti. Egli deve essere in regola con il numero minimo di ore di analisi didattica previste annualmente e attestate dal singolo analista didatta e con le ore complessive di tirocinio. Deve altresì aver partecipato a tutte le sessioni di seminari residenziali (di regola 8), previsti nel piano di studi. L'allievo dovrà, inoltre, essere in regola con tutti i pagamenti delle quote annuali d'iscrizione. La scelta del relatore e del controrelatore deve essere effettuata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'ultimo anno di corso e comunicata per iscritto alla segreteria dell'Istituto. Il Collegio dei Docenti provvederà a nominare il relatore richiesto dai singoli allievi.

4.5. Rilascio del diploma

Il diploma attestante l'acquisizione del titolo di Psicoterapeuta ad orientamento psicoanalitico interpersonale è rilasciato dalla Scuola all'allievo che abbia superato la prova di dissertazione finale.

4.6. Percorso successivo

I Diplomati specializzati che intendano inserirsi nel network culturale della Scuola ed ai programmi relativi alla formazione di 2° livello possono iscriversi come analisti in training presso la Società Italiana di Psicoanalisi Interpersonale e partecipare agli specifici programmi formativi previsti dalla Scuola

4.7. Autorizzazioni specifiche del Consiglio dei Docenti

Il Consiglio dei Docenti della Scuola di Specializzazione può autorizzare, in base a norme e regolamenti vigenti:

- iscrizione di allievi provenienti da altre scuole non oltre il terzo anno;
- sospensione su richiesta dell'allievo del percorso di studi. In questo caso, l'ultimo anno frequentato potrà essere ritenuto valido solo se l'allievo avrà sostenuto e superato gli esami di almeno un terzo dei corsi previsti per quell'anno;

□

- la ripetizione del primo anno nel caso l'allievo non abbia ottenuto l'iscrizione al rispettivo ordine entro il termine massimo previsto;
- Il convenzionamento con strutture pubbliche e private accreditate proposte dall'allievo al fine di facilitare la frequenza ai programmi di tirocinio;

ART. 5. DECADENZA ED ESCLUSIONE DELL'ALLIEVO

5.1. L'allievo che, trascorsi otto anni dalla data di ammissione alla scuola, non abbia
abbia
completato le attività di formazione teorica e pratica previste per il quadriennio e non
decadenza
superato gli esami relativi decade automaticamente dalla qualità di allievo. La
viene dichiarata dal Consiglio dei Docenti della Scuola e comunicata dal Direttore
all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

5.2. La qualità di allievo della Scuola di specializzazione dell'IPA si perde:

- per dimissioni da comunicarsi al Direttore della Scuola con lettera
raccomandata;
- per esclusione in caso di violazioni deontologiche o disciplinari, o comportamento
è
comunque in contrasto con lo spirito e gli scopi o le norme della Scuola. L'esclusione
proposta dal Consiglio dei Docenti al Consiglio Direttivo a maggioranza dei 2/3 dei
componenti.

L'allievo dimissionario o escluso non ha diritto ad alcun rimborso delle quote di
iscrizione versate alla Scuola.

5.3. La qualità di allievo si perde, inoltre, per morosità nel versamento della quota di
iscrizione
alla Scuola che perduri da almeno tre mesi dalla scadenza del termine fissato per il
pagamento.

Tale norma non si applica se l'allievo ha preventivamente concordato una scadenza di
Versamenti. Tale diverso accordo è deliberato a maggioranza dal Consiglio Direttivo. _

□

ART.6 - RAPPRESENTANTI DEGLI ALLIEVI

E' data facoltà agli allievi della Scuola di eleggere due rappresentanti, incaricati di portare all'attenzione del Consiglio dei Docenti eventuali problemi relativi allo svolgimento della formazione, nonché di proporre al Consiglio dei Docenti la programmazione di attività culturali, scientifiche e di ricerca attinenti all'iter formativo. I rappresentanti degli allievi eletti a maggioranza semplice dagli interessati, durano in carica per un biennio e possono essere rieletti consecutivamente solo per un altro biennio. Se del caso i rappresentanti degli allievi possono essere invitati a partecipare alle sessioni del Consiglio medesimo, che prevedano specifici temi all'ordine del giorno;

ART 7 – BIBLIOTECA SCIENTIFICA DELL'ISTITUTO

La Scuola è dotata di una biblioteca scientifica, Il Consiglio dei Docenti nomina un responsabile che dura in carica 3 anni. Le modalità per la fruizione dei libri (lettura e prestito) sono stabilite in un apposito specifico regolamento.
